

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 19 DICEMBRE 2012, N. 49299: attendibilità delle deposizioni effettuate dagli operatori di PG in merito alla ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione in sede di giudizio.

In occasione della pronuncia relativa ad una fattispecie afferente alla contestazione della violazione del divieto di esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali la Cassazione ha rilevato come la deposizione rilasciata da un operatore del Corpo forestale dello Stato in merito alla ricostruzione dei fatti oggetto della contestazione dovesse ritenersi: «...assolutamente attendibile, provenendo da un teste qualificato, che ha riferito su circostanze attinenti alla sua attività istituzionale, conoscitore dei luoghi per via delle funzioni svolte e che si è, peraltro, avvalso di uno strumento di rilevazione satellitare per fugare preventivamente ogni eventuale dubbio in ordine alla esatta collocazione dell'autoveicolo ... all'interno del parco»





## 49299/12

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA DEL 22/11/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO GENTILE

Dott. LUIGI MARINI

Dott. GIULIO SARNO

Dott. SANTI GAZZARA

Dott. GASTONE ANDREAZZA

SENTENZA - Presidente - N. 2805/2012

- Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 8986/2012

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA** 

sul ricorso proposto da:

1) COLUCCI ORONZO N. IL 26/11/1973

avverso la sentenza n. 224/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del 25/01/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. Francisco Donnaiola, zil fulle he comune



## RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, con sentenza del 14/10/2010, dichiarava Oronzo Colucci colpevole del reato di cui all'art. 30, co. 1, lett. d), L. 157/92, per avere esercitato l'attività venatoria in area ricadente nel parco regionale Dune costiere da Torre di Canne a San Leonardo, e lo condannava alla pena di mesi 1 di arresto ed euro 600,00 di ammenda, pena sospesa.

La Corte di Appello di Lecce, chiamata a pronunciarsi sull'appello interposto nell'interesse del prevenuto con sentenza del 25/1/2012, ha confermato il decisum di prime cure.

Propone ricorso per cassazione la difesa del Colucci, con i seguenti motivi:

-ha errato il giudice di merito nel ritenere il prevenuto responsabile del reato in contestazione, rilevato che, come emerso dalla istruttoria dibattimentale, la zona del parco non risultava tabellata, come disposto dalla normativa regionale in materia, per cui è lecito ritenere che il Colucci ignorasse di trovarsi in zona di divieto di caccia.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Il discorso giustificativo, che ha permesso al decidente di pervenire alla affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato allo stesso ascritto, è logico e corretto.

La difesa del Colucci eccepisce che la Corte di Appello non avrebbe tenuto in considerazione la normativa regionale in materia di parchi e tabellazione, richiamando l'art. 43, co. 2, L. 27/98, Regione Puglia, che vieta a chiunque l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di 100 metri, purchè opportunamente tabellate.

h



Rileva il ricorrente che il parco di cui ai fatti di causa non presentava tabellazione, come risultato dalla perizia di parte, depositata in primo grado, per cui tale circostanza doveva essere ritenuta idonea a scriminare la condotta sotto i profili dell'elemento soggettivo.

La censura è del tutto destituita di fondamento.

Osservasi che dal vaglio a cui è stata sottoposta la impugnata pronuncia appare evidente che il giudice di merito ha svolto una argomentazione motivazionale assolutamente esaustiva, richiamando le emergenze istruttorie, compiutamente valutate, in particolare la deposizione del teste Tommaso Rosselli, ass.te capo, in servizio presso il Comando della Stazione Forestale di Ostuni, il quale ha partecipato all'accertamento di P.G.: costui ha riferito che l'ingresso al parco regionale Dune Costiere da Torre Canne a San Leonardo era segnalato da un apposito cartello, collocato all'inizio della strada che il Colucci ha dovuto necessariamente percorrere con la sua auto, lasciata in sosta a qualche centinaio di metri dal luogo in cui è stato sorpreso mentre cacciava, in una zona che poteva essere raggiunta solo immettendosi sulla predetta via dotata di tabellazione.

Conseguentemente, il decidente ha, a giusta ragione, ritenuto la colpevolezza del prevenuto, visto che la deposizione de qua è assolutamente attendibile, provenendo da un teste qualificato, che ha riferito su circostanze attinenti alla sua attività istituzionale, conoscitore dei luoghi per via delle funzioni svolte e che si è, peraltro, avvalso di uno strumento di rilevazione satellitare per fugare preventivamente ogni eventuale dubbio in ordine alla esatta collocazione dell'autoveicolo del Colucci all'interno del parco; inoltre la presenza della tabella è stata riportata nelle ortofoto a colori, acquisite agli atti del dibattimento.

Va rilevato, ancora, che il giudice di merito ha fornito ampio riscontro alle eccezioni sollevate col gravame dalla difesa dell'imputato, ritenendo che detta prova non può essere scalfita dall'elaborato del consulente di parte, geom. Lobbene, secondo cui dall'ingresso della complanare nord e per la intera percorrenza del tratturo e fino ai due punti ove esso sfocia, non esistono cartelli segnaletici indicanti gli accessi alla riserva, ciò perchè quanto attestato dal c.t. è conseguente ad un sopralluogo, effettuato il 20/3/09, a diversi mesi di distanza dal fatto per cui è processo (risalente al 3/12/08), sicchè non può escludersi una modifica dello stato dei luoghi intervenuta medio tempore.



Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il Colucci abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., deve, altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 22/11/2012.

Il consigliere estensore

Il Presidente

Tario Jety

dott. Santi Gazzara

dott. Mario Gentile

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

1 9 DIC 2012

Luana Mariani